

Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 1760/2012

Precetto - Intimazione con spendita del nome della parte defunta - Nullità - Fondamento - Limiti alla ultrattività del mandato - Conseguenze - Fattispecie.

Il principio di ultrattività del mandato alle liti, costituente una deroga alla regola per cui la morte del mandante estingue il mandato, secondo la disciplina generale della materia ai sensi dell'art. 1722 n. 4 cod. civ., opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato, derivandone che, esaurito il grado in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva e passiva compete solo alle parti reali e viventi; tale principio trova altresì applicazione quanto al precetto, atto di natura sostanziale più che processuale. (Cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, la S.C. ha dichiarato la nullità del precetto intimato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dal procuratore della parte deceduta molti anni prima).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1760 del 08/02/2012

Procura

Mandato

Corte

Cassazione

1760

2012